Repubblica Italiana

Tribunale di Firenze

In Nome del Popolo Italiano

il giudice

dott.ssa Linda Pattonelli

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 12940/2017 tra le parti:

[redacted],

- difesa: avv. [redacted]

- domicilio: [redacted] presso avv. [redacted]

ATTORE

[redacted] **SPA** (C.F. e P.I. [redacted] in persona del l.r.p.t.,

- difesa: avv. [redacted]

- domicilio: VIA [redacted] FIRENZE presso avv. [redacted]

CONVENUTA

OGGETTO: Mutuo

Firmato Da: PATTONELLI LINDA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 294f6f18e3337de3d7c5885bdc8a5879

Decisa a Firenze in data 15/04/2022 sulle seguenti conclusioni:

CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:

"1) previo accertamento dell'usurarietà dei tassi di interesse promessi dall'attore alla convenuta nel contratto di mutuo fondiario indicato in premessa, in relazione al mutuo per cui è causa, dichairarare la nullità parziale del medesimo ex art. 1419 cod. civ., dichiarando non dovuti interessi a favore della Banca convenuta e rideterminando l'importo eventualmente dovuto dagli attori a titolo di capitale residuo, rideterminando la rata senza interessi fino alla scadenza del contratto e condannando la convenuta alla restituzione all'attore degli importi versati in eccedenza, oltre interessi dai singoli versamenti;
2) in via ipotetica, previo accertamento dell'indeterminatezza del tasso indicato nel contratto di mutuo fondiario, dichiarare la nullità e/o l'annullamento parziale del contratto di mutuo ex artt. 1283, 1284 e 1419 cod.civ. in relazione alla pattuizione di interessi ultralegali, determinando la misura degli stessi nella misura legale, e rideterminando l'importo eventualmente dovuto dagli attori a titolo di capitale residu, rideterminando la rata con interessi al tasso legale fino alal scadenza del contratto e condannando la convenuta alla restituzione all'attore degli importi versati in eccedenza, oltre interessi dai singoli versamenti;
con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario"
In via istruttoria,
per l'ammissione della CTU richiesta in memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc"

CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:

"*Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare:*
Nel merito:
- rigettare tutte le domande del signor [redacted] *perché infondate in fatto e in diritto; In via istruttoria:*
- rigettare l'istanza avversaria di CTU
- in subordine, nell'ipotesi di ammissione di CTU, si insta affinché le indagini e calcoli peritali siano effettuati secondo i criteri di cui alla formula di Banca d'Italia, con esclusione di tassi di mora e di qualsiasi sommatoria tra tassi.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze di causa, oltre a IVA e CPA come per legge".

FATTO E PROCESSO

Il sig. [redacted] ha convenuto in giudizio la [redacted] Spa, esponendo di avere stipulato, in data 27/12/06, con [redacted] Spa, oggi [redacted] Spa, un contratto di mutuo fondiario; deducendo l'usurarietà originaria della pattuizione relativa agli interessi, atteso il superamento del tasso soglia antiusura *pro tempore* vigente alla data della stipula, pari al 8, 57%, da parte del TAEG del piano di ammortamento, calcolato con inclusione di tutti gli oneri anche soltanto potenzialmente o implicitamente correlati all'erogazione del finanziamento; allegando, inoltre,

Firmato Da: PATTONELLI LINDA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2946f18e3337de3d7c6885bdc8a5879

l'indeterminatezza del tasso di interesse indicato, dacché, a suo dire, la previsione di un piano di ammortamento c.d. "alla francese" non correlata alla contestuale indicazione del regime finanziario determinerebbe l'incertezza del tasso effettivo applicato, stante la sua difformità da quello indicato nelle pattuizioni; e chiedendo, pertanto:

- in tesi, l'applicazione della sanzione della conversione forzosa del mutuo in gratuito *ex* art. 1815, comma 2 c.c., la rideterminazione dell'importo dovuto a titolo di capitale residuo e la conseguente condanna dell'istituto alla restituzione delle somme indebitamente percepite in eccedenza a titolo di interessi;
- in ipotesi, la declaratoria di nullità e/o l'annullamento parziale del contratto, nella parte relativa alla pattuizione in punto di interessi, con rideterminazione dei medesimi nella misura pari al tasso legale e con condanna alla restituzione dell'importo risultante come versato in eccedenza.

Costituitasi in giudizio, la Banca convenuta ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda, eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della *causa petendi,* e deducendo, nel merito, il mancato assolvimento dell'onere della prova dell'avvenuto pagamento di somme in esecuzione del contratto contestato; l'inidoneità dell'avversa perizia a costituire prova dell'indebito; l'indeterminatezza del metodo di calcolo del superamento del TSU *ex adverso* applicato e comunque l'erroneità del metodo applicato nella prodotta perizia di parte, dacché, a tacer d'altro, operante il raffronto alle soglie non già del TEG calcolato secondo la formula della Banca d'Italia, bensì del TAEG, calcolato, tra l'altro, con criteri non espressamente indicati; l'inferiorità al tasso soglia dei tassi corrispettivi, singolarmente considerati, e di quelli moratori, da raffrontarsi ad un diverso tasso soglia maggiorato, come da Istruzioni della Banca d'Italia; l'inidoneità del meccanismo di ammortamento alla francese a determinare la capitalizzazione di interessi e, dunque, la configurabilità di interessi maggiori rispetto a quelli indicati nel contratto e nel piano di ammortamento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande attoree, anche volendo prescindere dalla relativa indeterminatezza, non meritano accoglimento, siccome comunque infondate in punto di merito, per i motivi di seguito esposti.

1. Sulla mancata ammissione della CTU percipiente

In limine litis, a fronte della reiterazione della domanda attorea di rimessione della causa in istruttoria, ritiene, anzitutto, il Tribunale di ribadire il carattere esplorativo e la conseguente inammissibilità del richiesto espletamento di una consulenza tecnica, a fronte dell'ormai pacifica riconduzione (cfr., da ultimo, Cass. SS.UU. n. 19597/20), tra gli oneri di prova e allegazione attorei nelle controversie in materia di debenza e misura di interessi, di quello di allegazione del tasso in concreto applicato, della misura del TEGM nel periodo considerato, oltreché delle specifiche voci di costo ritenute superanti

Firmato Da: PATTONELLI LINDA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 294f6f18e3337de3d7c6885bdc8a8879

il tasso soglia, da un lato, e stante, invece, nel caso concreto, l'estrema genericità delle allegazioni attoree in ordine ai fatti costitutivi della pretesa avanzata, pressoché integralmente effettuate *per relationem,* mediante rinvio alle deduzioni del perito di parte che, dal canto suo, a seguito di considerazioni di ordine generale e di un breve richiamo al caso di specie, si è limitato a effettuare una rielaborazione del costo in concreto del contratto, mediante applicazione di una metodica diversa da quella applicata dalla Banca d'Italia, neppure esplicitata integralmente in tutti i suoi passaggi logici e matematici.

2. Sul superamento del Tasso Soglia Usura

Quanto, anzitutto, alle deduzioni in punto di usurarietà del contratto di mutuo, costituiscono, invero, dati fattuali pacifici, siccome incontestati, e comunque risultanti dalla lettura degli atti:

- l'avvenuta stipula del contratto di mutuo fondiario;
- il mancato superamento del tasso soglia antiusura – all'epoca della pattuizione assestato sul 8,57%, sulla scorta del criterio di determinazione, vigente *ratione temporis*, fondato sull'aumento del 50% del tasso medio come rilevato dal decreto trimestrale applicabile alla data di stipula del contratto - ossia il decreto relativo al IV trimestre 2006, per la categoria di operazioni di riferimento da parte del contratto, nella parte relativa alla pattuizione del tasso degli interessi corrispettivi, (pari al 5,35 TAN);
- l'individuazione pattizia del tasso di interesse di mora nella misura pari a quella del tasso corrispettivo aumentato di due punti percentuali, ossia pari al 7,35% al momento della stipula;
- l'inferiorità al citato Tasso Soglia del c.d. ISC o TAEG indicato nelle condizioni di contratto in misura pari al 5,48%, così come di ogni voce di costo singolarmente individuata.

Orbene, come evincibile dal dato testuale della norma, e come del resto ribadito in dottrina ed in giurisprudenza, il contratto è usurario, ed è pertanto sanzionabile con la caducazione *in parte qua ex* art. 1815, comma 2 c.c. e con le sanzioni penali di cui all'art. 644 c.p., allorquando gli interessi pattuiti superino il tasso soglia vigente al momento stesso della pattuizione: in altri termini, si intendono usurari gli interessi che superino il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono stati promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (DL n. 394/00, conv. in L. 24/01), fermo restando che, onde procedere all'individuazione del tasso soglia applicabile alla pattuizione *de qua*, incombente prodromico alla verifica dell'usurarietà del contratto, ai sensi della L. n. 108/96, "*Il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazione a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio Italiano dei Cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del*

Firmato Da: PATTONELLI LINDA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 294f6f18e3337de3d7c6885bdc8a8879

trimestre precedente per operazioni della stessa natura."…"*La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi*".

Ciò posto, occorre convenire con la parte convenuta (e con l'ormai prevalente giurisprudenza del S.C.: cfr., Cass. n. 12965/16; SSUU n. 16303/18 Cass. n. 26286/19 e da ultimo, Cass. SS.UU. n. 19597/20) in ordine alla considerazione per cui, ad oggi, l'unica formula in concreto utilizzabile ai fini dell'indagine sul superamento del Tasso Soglia è quella contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia, in quanto unica conforme al principio di simmetria e omogeneità, che impone di utilizzare, nella rilevazione dei tassi usurari, dati tra loro effettivamente comparabili. Come osservato dal S.C., invero, "*la fattispecie della cd. usura oggettiva (presunta), o in astratto, è integrata a seguito del mero superamento del tasso-soglia, che a sua volta viene ricavato mediante l'applicazione di uno spread sul TEGM; posto che il TEGM viene trimestralmente fissato dal Ministero dell'Economia sulla base delle rilevazioni della Banca d'Italia, a loro volta effettuate sulla scorta delle metodologie indicate nelle più volte richiamate Istruzioni, è ragionevole che debba attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale. Il giudizio in punto di usurarietà si basa infatti, in tal caso, sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicchè - se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo - il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato. In definitiva, può sostenersi che quand'anche le rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia dovessero considerarsi inficiate da un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia, secondo le argomentazioni della giurisprudenza penalistica citata), questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per l'interprete, di prescindervi, ove sia in gioco - in una unitaria dimensione afflittiva della libertà contrattuale ed economica - l'applicazione delle sanzioni penali e civili, derivanti dalla fattispecie della cd. usura presunta, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati dall'amministrazione. Ed in effetti, l'utilizzo di metodologie e formule matematiche alternative, non potrebbe che riguardare tanto la verifica del concreto TEG contrattuale, quanto quella del TEGM: il che significa che il giudice - chiamato a verificare il rispetto della soglia anti- usura - non potrebbe limitarsi a raffrontare il TEG ricavabile mediante l'utilizzo di criteri diversi da quelli elaborati dalla Banca d'Italia, con il TEGM rilevato proprio a seguito dell'utilizzo di questi ultimi, ma sarebbe tenuto a procedere ad una nuova rilevazione del TEGM, sulla scorta dei parametri così ritenuti validi, per poi operare il confronto con il TEG del rapporto dedotto in giudizio*". **Di qui il mancato accoglimento di qualsivoglia metodica di calcolo inclusiva di tutti gli elementi determinativi della rimunerazione bancaria e il superamento della tesi, avallata dalle Sezioni Penali del S.C., che impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in**

Firmato Da: PATTONELLI LINDA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2946f18e3337de3d7c6885bdc8a5879

connessione con il suo uso del credito – in nome della valorizzazione dell'esigenza di simmetria e omogeneità tra i criteri di determinazione, da un lato, del tasso effettivo globale (TEG) applicato in concreto nel rapporto controverso, ai sensi del quarto comma dell'art. 644 c.p. e, dall'altro, del tasso effettivo globale medio (TEGM), rilevante, ai fini della definizione in astratto del tasso soglia, cui confrontare il tasso applicato in concreto. Come affermato dalle SSUU nel 2018, infatti, computare nel calcolo del TEG applicato in concreto voci di costo di cui non è previsto il computo ai fini della determinazione del TEGM (e dunque del tasso soglia), in assenza di espresse indicazioni in tal senso ricavabili dal testo legislativo, darebbe luogo a un'asimmetria contrastante palesemente con il sistema dell'usura presunta come delineato dalla L. n 108/96, la quale definisce alla stessa maniera (usando le medesime parole: «commissioni», «remunerazioni a qualsiasi titolo», «spese, escluse quelle per imposte e tasse») sia - all'art. 644, comma 4 c.p. - gli elementi da considerare per la determinazione del tasso in concreto applicato, sia - all'art. 2, comma 1, L. n. 108/96, cui rinvia l'art. 644, comma 3, primo periodo, c.p.– gli elementi da prendere in considerazione nella rilevazione trimestrale, con appositi decreti ministeriali, del TEGM e, conseguentemente, per la determinazione del tasso soglia con cui va confrontato il tasso applicato in concreto; con ciò indicando con chiarezza che gli elementi rilevanti sia agli uni che agli altri effetti sono gli stessi ("*L'indicata esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge, la quale, come si è già osservato, disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi*").

Tanto premesso, e venendo, dunque, alla disamina della contestazione attorea (effettuata *per relationem* con rinvio alla prodotta perizia di parte) relativa all'usurarietà del contratto, e rammentato, anzitutto, che, come già evidenziato, e come pacifico, il TAEG calcolato secondo la formula Banca d'Italia non evidenzia la presenza di usura, non può, anzitutto, accogliersi la prospettazione di parte attrice in ordine all'intervenuto superamento del TSU da parte del "TAEG implicito potenziale" applicato al rapporto, ipotizzando varie possibili condotte del mutuatario, tra cui il mancato pagamento di alcuni canoni o la risoluzione anticipata per inadempimento intimata dalla Banca prima della scadenza fisiologica del contratto:

- in primo luogo, infatti, come anche condivisibilmente osservato dal CTU, siffatta allegazione si fonda su una non condivisibile metodica *contra legem*, consistente nell'elaborazione di un tasso c.d. "applicato", variabile all'aumentare delle rate impagate, calcolato ipotizzando impagata una quota arbitrariamente individuata di canoni, e comportante un cumulo di interessi corrispettivi e moratori non corrispondente al concetto di TAEG (costo effettivo del contratto) – laddove, invece, la legge (art. 2 L. n. 108/96) stabilisce che "*Il limite ... oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso [effettivo globale] medio [riferito ad anno] risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà*" (*rectius,* dal terzo trimestre 2011, aumentato di un quarto e

Firmato Da: PATTONELLI LINDA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 294f6f18e3337de3d7c6885bdc8a8879

sommato ad altri 4 punti percentuali, *ex* L. n. 106/11) e, ancora, che la rilevazione del tasso effettivo globale medio (TEGM), riferito ad anno, degli interessi praticati dalle Banche spetta al Ministero del Tesoro, sentita la Banca d'Italia, la quale ha elaborato delle istruzioni per il rilevo periodico dei tassi effettivi globali medi;

- del resto, così opinando, il superamento della soglia antiusura risulterebbe in effetti ascrivibile non ad un'ipotesi di usura originaria o pattizia, bensì ad un'ipotesi di usura sopravvenuta (per giunta ipotetica) in corso di rapporto: donde la ritenuta applicabilità all'ipotesi di specie del principio di diritto recentemente espresso dalle SS.UU. n. 24675/17, per cui, in conformità a quanto già espresso dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 1 DL n. 394/00, con riguardo al disposto dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., "*allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto*";
- aderendo alla prospettazione attorea, infatti, il giudicante finirebbe per fare dipendere la valutazione dell'invalidità per illiceità del contratto da accadimenti eventuali e patologici attinenti alla fase di svolgimento del rapporto, in contrasto con il principio per cui l'usurarietà del contratto deve essere valutata al momento della pattuizione (art. 1, legge di interpretazione autentica DL n. 394/00, recentemente ribadito, anche con riferimento ai mutui a tasso fisso o variabile, da Cass. n. 801/16, nonché dalle succitate SSUU n. 24675/17), indipendentemente da eventi esterni verificatisi in corso di rapporto, quali variazioni del tasso soglia o condotta colposa del debitore; ed in difformità, altresì, dal più generale principio per cui le cause di invalidità attengono al contratto come atto, nel suo momento genetico e nella sua struttura, e non al contratto inteso come rapporto;
- ancora, ammettere un calcolo dell'usura per le sole ipotesi di ritardo nel pagamento delle singole rate produrrebbe l'effetto inaccettabile dal punto di vista etico-giuridico di riservare al debitore adempiente un trattamento deteriore rispetto a quello riservato al debitore in ritardo nel pagamento delle singole rate;
- né, del resto, può ritenersi percorribile una rilevazione in termini percentuali del tasso effettivo pattuito su presupposti di entità dell'inadempimento e di durata dello stesso del tutto indeterminati e non prevedibili al momento della pattuizione delle condizioni contrattuali:
  - ✓ in primo luogo, infatti, appare erronea la presupposta sommatoria di spese e oneri agli interessi moratori, in analogia con il concetto di Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), la quale omette di tenere conto che quest'ultimo parametro ha logica soltanto se riferito agli interessi corrispettivi e agli oneri

Firmato Da: PATTONELLI LINDA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 294f6f18e3337de3d7c5885bdc8a5879

accessori all'erogazione del credito, dovendosi invece escludere tale rapporto di accessorietà tra gli oneri e l'interesse moratorio, non dipendente dall'erogazione del credito, quanto piuttosto dall'inadempimento del debitore;

- ✓ appare, inoltre, priva di fondamento l'operazione consistente nell'ipotizzare un mancato o ritardato pagamento delle rate di ammortamento (dato, lo si ripete, privo di riscontro *ex actis*) e nell'effettuare il conteggio dell'interesse di mora sull'intera rata scaduta e impagata, comprensiva di interessi, sommandolo poi all'interesse corrispettivo della rata in scadenza, e procedendo, quindi, con il conteggio complessivo degli interessi senza parametrare la mora così maturata al capitale residuo da restituire alla scadenza della rata, "*atteso che è in relazione al capitale erogato che viene inizialmente pattuito il tasso di interesse corrispettivo costituente il costo del mutuo ed è in relazione a detto capitale, ridotto grazie al progressivo rimborso delle rate, che vanno conteggiati alle scadenze pattuite gli importi pretesi a titolo di interessi*" (cfr. Tribunale di Milano 16/02/17, in cui, condivisibilmente, si aggiunge: "*In realtà, infatti, ai fini del calcolo del tasso effettivo, TAEG, come disciplinato nella Direttiva 2011/90/UE e Provv. Banca d'Italia 28/3/2013, con formula del tutto diversa da quella utilizzata dalla parte, occorre la conoscenza ex ante degli interessi pagati e ciò non è evidentemente possibile in caso di mora, della quale non si conosce ex ante né la base di calcolo, né la durata*").

Peraltro, a ben vedere, al di là della generica affermazione attorea per cui "*mai questa difesa ha effettuato una sommatoria del tasso corrispettivo con il tasso di mora, come agevolmente desumibile dalla perizia allegata*", proprio la perizia di parte cui l'attore si è riportato ha indebitamente operato l'inclusione, nel computo del TAEG raffrontato al TSU, anche degli interessi moratori, dal CTP considerati unitamente e cumulativamente alle altre voci di costo incluse in tale tasso. Sennonché, se è pur vero, da un lato, che, conformemente a quanto affermato dalla più recente giurisprudenza del Supremo Collegio (Cass. n. 5324/03; n. 350/15), cui questo giudice ritiene di aderire, anche gli interessi moratori – sia che si consideri la loro funzione economica come omogenea a quella degli interessi corrispettivi (come in Cass. n. 27442/18), sia che si consideri la loro funzione in termini di risarcimento del danno da inadempimento di obbligazione pecuniaria forfetariamente predeterminato (come, da ultimo, in Cass. n. 26286/19) - concorrono (unitamente a "*commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse solo quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito*": *ex multis,* C. App. Milano, n. 3283/13) al superamento del limite indicato dall'art. 644 c.p., il cui primo comma non opera distinzioni, al pari dell'art. 1815, comma 2 c.c., tra interessi moratori e corrispettivi, di talché, anche il tasso convenuto per gli interessi moratori deve essere tenuto in considerazione ai fini della verifica della liceità della pattuizione; d'altro canto, risulta, inaccoglibile la prospettazione per cui, ai fini della verifica del rispetto della normativa antiusura, il giudicante dovrebbe procedere alla mera sommatoria aritmetica tra tassi di interessi corrispettivi e moratori, e ciò per un plurimo ordine di argomenti, condivisi dalla maggioranza delle pronunce dei giudici di merito e, del resto, applicabili anche

Firmato Da: PATTONELLI LINDA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 294f6f18e3337de3d7c6885bdc8a8879

all'ulteriore ed alternativa prospettazione concernente l'applicazione cumulata di interessi moratori ed ulteriori oneri (cfr., *ex multis*, Tribunale di Bergamo 25/02/16 n.734, Tribunale di Trento 18/02/16, Trib. Padova 10/03/15, Trib. Roma, 11/05/16, n. 9553/2016 e n. 9554/2016, Trib. Roma, 12/05/16, n. 9611/2016):

- in primo luogo, tale sommatoria appare logicamente improponibile, stanti le differenti nature e funzioni (quantomeno in senso giuridico) dei due tassi summenzionati: gli interessi corrispettivi, collocati nelle disposizioni specifiche concernenti il contratto di mutuo e disciplinati come fisiologica conseguenza dell'erogazione del finanziamento (art. 1815 c.c.), rappresentano il naturale effetto della fruttuosità del denaro e svolgono una funzione remunerativa del godimento del bene fruttifero "denaro", costituendo il mero corrispettivo della messa a disposizione della somma mutuata; gli interessi di mora, invece, collocati nelle più generali disposizioni sull'inadempimento delle obbligazioni e concernenti, come tali, una fase patologica del negozio giuridico (art. 1224 c.c.), assolvono ad una funzione sanzionatoria-risarcitoria, costituendo – analogamente al meccanismo della clausola penale – una liquidazione forfetaria e preventiva del danno da ritardato adempimento dell'obbligazione pecuniaria, oltreché uno strumento di coercizione indiretta finalizzato a provocare lo spontaneo adempimento del debitore;
- ma soprattutto, detta operazione aritmetica risulta praticamente ineseguibile in alcuna delle due ipotesi (risoluzione per inadempimento e decadenza dal beneficio del termine e ritardo nel pagamento della singola rata) in cui si esaurisce il ristretto ambito di operatività degli interessi moratori: nel primo caso, infatti, l'interesse moratorio si sostituisce al corrispettivo ed alle altre voci di spesa connesse al finanziamento e nessuna sommatoria è quindi configurabile; d'altro canto, a medesime conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla seconda ipotesi, stante l'irriducibile disomogeneità tra gli elementi di calcolo ed il lasso temporale da prendere in considerazione, dacché gli interessi corrispettivi sono calcolati sull'intero capitale mutuato, di norma su base annua, e comunque sino alla scadenza del termine previsto per il rimborso, mentre gli interessi moratori sono calcolati sulla sola rata scaduta e per i giorni di effettivo ritardo rispetto alla scadenza (*ex multis,* Tribunale di Treviso, 12/11/15: "*Va senz'altro accantonata la tesi del cumulo tra i tassi d'interesse corrispettivi e i moratori. Si tratta infatti di una operazione assolutamente errata e illogica già dal punto di vista matematico. Se si parte dal presupposto che il tasso d'interesse è, in parole povere, la grandezza espressa in percentuale per un dato periodo di tempo che indica quanta parte della somma prestata debba essere corrisposta come interesse al termine del periodo di tempo considerato, è agevole comprendere come non sia possibile effettuare un calcolo unitario sommando il tasso dei corrispettivi con quello di mora perché sono totalmente diversi gli elementi del calcolo ed il lasso temporale da prendere in considerazione*");
- ed inoltre, a ben vedere, la sommatoria rappresenta un 'non tasso' od un 'tasso creativo', in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non

Firmato Da: PATTONELLI LINDA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 294f6f18e3337de3d7c6885bdc8a5879

concretamente applicabili al mutuatario (Trib. Catania 14/5/2015, Trib. Padova ord 17/2/2015, 10/3/2015 n. 739 e 27/1/2015; Trib. Bologna 17/2/2015; Trib. Milano 12/2/2015, 29/1/2015, 12/11/2014, 22/5/2014 e 28/1/2014; Trib. Cremona ord. 9/1/2015; Trib. Treviso 9/12/2014 e 11/4/2014; Trib. Torino 17/9/2014 n. 5984; Trib. Roma 16/9/2014 n. 16860; Trib. Bari 10/9/2014; Trib. Sciacca 13/8/2014 n. 393; Trib. Verona 30/4/2014, 28/4/2014, 23/4/2015 n. 1070;Trib. Napoli 18/4/2014 n. 5949, 15/4/2014; Trib. Treviso 11/4/2014; Trib. Trani 10/3/2014; Trib. Brescia 27/1/2014);

- né, del resto, la ricostruzione ermeneutica propensa al cumulo e/o all'inclusione degli interessi moratori nel calcolo di un unico tasso omnicomprensivo da raffrontare al TSU appare ricevere l'avallo della più recente e preferibile giurisprudenza del S.C. (cfr., SSUU n. 16303/18, Cass. n. 26286/19 e da ultimo, Cass. SSUU n. 19597/20) in ordine alla necessità di un raffronto tra dati omogenei, tali non essendo il TEGM, elaborato senza ricomprensione dei tassi di interessi moratori, e il tasso contrattuale di mora: donde la conclusione, da ultimo avallata dalle SSUU, per cui il tasso soglia cui raffrontare gli interessi moratori deve essere oggetto di separata individuazione effettuata incrementando il tasso soglia previsto per gli interessi convenzionali non moratori, ossia aggiungendo una maggiorazione pari allo *spread* medio tra tasso corrispettivo e tasso moratorio ai TEGM via via pubblicati con decreto (calcolo che, nella specie, questo Tribunale ritiene superfluo effettuare, dacché, oltre alla mancanza di specifica deduzione di parte in punto di superamento del TSU da parte degli interessi moratori singolarmente e separatamente considerati, risulta assorbente la già effettuata constatazione della pacifica inferiorità del tasso moratorio pattuito anche soltanto al Tasso Soglia corrispettivo come individuato secondo i criteri di legge, al netto della maggiorazione).

Né, tantomeno, appare accoglibile la richiesta attorea di inclusione nel computo del TEG della penale per anticipata estinzione del mutuo:

- in primo luogo, infatti, osta, ancora una volta, a siffatta inclusione il più volte menzionato principio di simmetria e di non cumulabilità, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usurarie, di voci del costo di credito corrispondenti a diverse funzioni - dacché, mentre gli interessi moratori fungono da clausola penale risarcitoria del danno da ritardato conseguimento della restituzione del denaro, detta commissione è volta a indennizzare la parte mutuante della perdita del lucro discendente dalla mancata corresponsione degli interessi originariamente programmati, così integrando, a ben vedere, una clausola penale per il recesso anticipato del mutuatario;
- ancor prima, peraltro, occorre rilevare come, lungi dal costituire un onere collegato all'erogazione del credito, la commissione per estinzione anticipata riguardi, piuttosto, una fase successiva ed eventuale, ossia la risoluzione anzitempo del rapporto, e non venga, in effetti, a esistenza, se non a seguito dell'esercizio del diritto potestativo di recesso, ossia successivamente alla

Firmato Da: PATTONELLI LINDA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 294f6f18e3337de3d7c5885bdc8a5879

cessazione del rapporto contrattuale: donde, a ben vedere, trattasi di voce di costo non computabile ai fini della verifica di usurarietà del finanziamento (Cass. n. 7352/22; Trib. Torino sent. n. 14/12/19).

3. Sull'eccezione di nullità per indeterminatezza

Parimenti meritevole di reiezione risulta, poi, la deduzione di nullità del contratto per indeterminatezza del tasso di interesse dovuta, a dire di parte attrice, alla mancata indicazione del regime finanziario applicato in relazione al previsto ammortamento alla francese:

- in primo luogo, l'eccepita indeterminatezza delle condizioni del contratto di mutuo rinviene netta smentita nella produzione, in allegato al contratto di finanziamento, del documento di sintesi e del piano di ammortamento, entrambi oggetto di accettazione e approvazione da parte della mutuante, contenenti la specificazione delle condizioni, dei tassi e dei costi applicati al rapporto intercorso tra la Banca cedente e la mutuataria, ivi compresa l'indicazione dell'ISC;
- del resto, la stessa perizia di parte definisce il contratto in esame come contenente condizioni economiche espressamente pattuite, censurando, semmai, una divergenza tra il pattuito e l'applicato;
- peraltro, a ben vedere, siffatta divergenza risulterebbe derivare, secondo la prospettazione attorea, esclusivamente dal fatto che il meccanismo di ammortamento nella specie applicato, nel momento in cui dispone l'imputazione del pagamento dei singoli ratei prima agli interessi e poi al capitale – tra l'altro in applicazione del meccanismo di cui all'art. 1194 c.c. – configurerebbe un'ipotesi di capitalizzazione e imporrebbe, come tale, la necessità di specificazione del regime finanziario alla stessa applicabile;
- detta considerazione, tuttavia, appare destituita di fondamento, non risultando concettualmente configurabile il fenomeno anatocistico con riferimento al sistema di ammortamento c.d. alla francese: ciò in quanto difetta – in sede genetica del negozio – il presupposto stesso dell'anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come "scaduto" sul quale operare il calcolo dell'interesse composto *ex* art. 1283 c.c. (*ex multis,* Trib. Verona. sent. n. 24/03/15; Trib. Milano 09/11/17 n. 11275; Tribunale di Siena, sent. n. 17/07/14 : "*in materia di mutui, il metodo di ammortamento alla francese comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de)gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente*

Firmato Da: PATTONELLI LINDA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 294f6f18e3337de3d7c6885bdc8a8879

precedente. Il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzera gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell'art. 1193 c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto".

4. Sulle spese di lite

In considerazione della mancanza di precedenti giurisprudenziali di legittimità su alcune delle questioni trattate e della sopravvenienza di *overruling* giurisprudenziali in corso di causa sulle altre questioni oggetto della presente disamina, sussistono i presupposti della c.d. "assoluta novità della questione" e del "mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti" di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., nella versione *ratione temporis* applicabile, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

PQM

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa:

- rigetta le domande attoree;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

Firenze, 15/04/2022

Il giudice
dott.ssa Linda Pattonelli

In caso di pubblicazione e diffusione del presente provvedimento, dispone omettersi l'indicazione dei nominativi e dei dati identificativi delle parti e dei minori.

Firmato Da: PATTONELLI LINDA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 294f6f18e3337de3d7c5885bdc8a5879